

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1626 del 20/03/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA IRETI SPA PER L'ATTIVITÀ DI "IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUA" PRESSO L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA XXIV MAGGIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1690 del 20/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA IRETI SPA PER L'ATTIVITÀ DI "IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUA" PRESSO L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA XXIV MAGGIO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 220399 del 28/12/2023, la ditta IRETI SPA (P.IVA 01791490343), con sede legale a Genova (GE), Via Piacenza n. 54, ha presentato l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "impianto di potabilizzazione acqua" svolta nell'insediamento ubicato in Comune di Piacenza, Via XXIV Maggio, relativamente ai seguenti titoli ambientali:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 21255 del 02/02/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 13/03/2024 Sinadoc 4624/2024) risulta che:

- presso l'insediamento si effettua la potabilizzazione dell'acqua, prelevata dal Pozzo di Barriera Torino 4, che presenta un tenore di nitrati elevato. L'acqua emunta dal pozzo (portata grezza QG) entra nell'impianto di trattamento ad osmosi; il trattamento di tale portata produce il permeato (QP). Il permeato non ha caratteristiche di potabilità, nonostante in esso siano abbattuti i nitrati, pertanto necessita di miscelazione con altra acqua (quella grezza del pozzo 3 di Barriera Torino) prima di essere distribuito in rete. Dopo un trattamento di filtrazione e disinfezione, l'acqua attraversa le membrane presenti nel banco vessel dove avviene il trattamento ad osmosi

inversa;

- pertanto dall'insediamento ha origine uno scarico di acque reflue industriali (S1), recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa per l'abbattimento dei nitrati per le quali non è previsto alcun trattamento;
 - acque meteoriche pulite dei piazzali interni all'insediamento;
- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la dicitura "pozzetto di controllo acque concentrate (QC)" nella "Tav. 1 – Schema dei servizi – Luglio 2023" allegata all'istanza ed è ubicato immediatamente all'uscita dall'impianto ad osmosi inversa;

Rilevato altresì che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la Valutazione di impatto acustico denominata "Indagine acustica su rumorosità immessa dall'impianto di potabilizzazione ad osmosi a servizio acquedotto di Piacenza di Via XXIV Maggio, Piacenza (Barriera TO)", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che:

- con nota prot. n. 12815 del 23/01/2024 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché il parere relativamente all'impatto acustico, con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;
- con nota prot. n. RT003085-2024-P del 29/02/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 40093 in pari data, IRETI Spa ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico di cui trattasi recapitante in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 42784 del 08/03/2024, assunta al prot. ARPAE n. 45481 del 08/03/2024, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 562 del 07/03/2024 (allegata al presente atto) con la quale è stato autorizzato lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui trattasi ed è stata acquisita la Valutazione di impatto acustico, a firma del tecnico abilitato in acustica della quale si evince il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora;

Dato atto che in data 14/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0019741_20240314, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta IRETI SPA (P.IVA 01791490343), con sede legale a Genova (GE), Via Piacenza n. 54, per l'attività di "impianto di potabilizzazione acqua" svolta nell'insediamento ubicato in Comune di Piacenza, Via XXIV Maggio (Barriera Torino), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- 2. di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità a quanto stabilito dal Comune di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 562 del 07/03/2024 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), con la quale è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 3. di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione del sotto indicato parametro per il quale si deroga rispettivamente al valore:

Parametro: Azoto nitrico

Valore: 45

Unità di misura: mg/l

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **1450 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **520000 mc.**;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella

stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.